

Il secondo tribunale nelle materie civili è dei giudici forastieri del consiglio di giustizia, ovvero Ruota; il quale è istituito in questo modo, cioè, che di loro (che sono sei tutti dottori) due sono deputati giudici della prima istanza, ciascuno per due quartieri della città¹, e due stanno all'appellazione dei sopradetti; i quali confermando la sentenza del primo, non si può di essa appellare, ma revocandola va l'appellazione agli altri due: i quali, oltre al giudicare, sono sempre obbligati a scrivere le ragioni che li muovono a dar tale sentenza. Ed essendo d'alcuna opinione diversa, cioè nè dei primi nè dei secondi, l'appellazione si devolve a tutta la Ruota, cioè a tutti sei; della sentenza dei quali, fatta per la maggior parte di loro, non si può più appellare.

Dura l'ufficio loro anni tre, ed ogni sei mesi l'uno di loro è podestà; il quale, oltre all'altre giurisdizioni ordinarie, *habet omnimodam auctoritatem et gladii potestatem* in tutte le cause criminali. Ha ciascuno di questi dottori ducati quattrocento l'anno, e quelli sei mesi che stanno podestà ne hanno altri quattrocento di più, sicchè ciascuno in tre anni tiene ducati mille seicento.

Questi dottori sono eletti dalla signoria e collegi², ed ancorchè sieno condotti per tre anni, nondimeno stanno a sindacato dei detti collegi e signori, ed hanno da avere la rafferma d'anno in anno; per modo che sono astretti ad amministrare con ragione e giustizia, ovvero a partirsi di Firenze. E questo è l'ordine delle cause

¹ La città di Firenze era allora, come presentemente è, divisa in quattro quartieri sotto i nomi di Santa Croce, Santa Maria Novella, San Giovanni, e Santo Spirito, che comprende tutto l'oltr'Arno.

² Dei quali magistrati è discorso più innanzi.